



COMUNE DI VESPOLATE
(Provincia di Novara)

prot.n. 843

Vespolate, 20/02/2014

All'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco

Ai Titolari di P.O. / Responsabili di Servizio

Sede

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ' (d.lgs. n. 39/2013) – RILEVAZIONE ANNO 2014.

Facendo seguito alla precedente nota n. 770 in data 17/02/2014, contenente disposizioni generali per l'attuazione degli adempimenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui al d.lgs. 08.04.2013, n. 39, si comunica che sono state acquisite tempestivamente le dichiarazioni sostitutive per il monitoraggio di cui all'art. 20 del medesimo decreto, per l'anno 2014, relative al personale dipendente e non - interno, come qui di seguito indicato :

1. Dott. Gabrio MAMBRINI – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Personale;
2. Arch. Antonino FARRUGGIA – Assessore - Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo;
3. Sig. Angelo MAZZINI – Istr. Direttivo – Responsabile dei Servizi Segreteria, Informatici, Cimiteriali, Cultura, Sport e Tempo libero, Assistenza
4. Sig.a Federica MERCALLI – Istr. Direttivo – Responsabile dei Servizi Finanziario, Tributi, Organi Istituzionali;
5. Sig. Fabrizio MUNARON – Istr. Direttivo / area Polizia Locale – Responsabile del Servizio Vigilanza;
6. Sig. Giovanni PEPE – Istr. Direttivo / area Polizia Locale – Responsabile dei Servizi Commercio, Attività Produttive, Pesì e Misure, Pubblicità e Pubbliche Affissioni, Tosap;
7. Sig.a Alessandra VOLTA – Istr. Direttivo – Responsabile dei Servizi Demografici, Economato, Istruzione.

Oggetto del monitoraggio per l'anno **2014** è il rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 08.04.2013, n. 39, ossia di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Ente, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo dell'ente privato dante incarico/carica.

Considerato che il Comune di Vespolate non ha enti di diritto privato regolati o finanziati con oneri a suo carico, Visti gli atti di ufficio,

SI PRENDE ATTO

con riferimento alle dichiarazioni rese, che **non** sussistono in capo alle predette figure operanti presso il Comune di Vespolate, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs. 08.04.2013, n. 39.



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(Dott. Gabrio Mambrini)

Si ricorda che :

* per «incompatibilità» si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

* nel corso dell'incarico, l'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto;

* la presente rilevazione viene pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, unitamente ad eventuali ulteriori dichiarazioni rese nel corso dell'anno da collaboratori/consulenti/incaricati/altro esterni dall'Ente;

* lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Restano valide le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità;

* ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto n. 39/2013 per il periodo di 5 anni.